

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	
Servizio portualità e logistica integrata	portinavigazione@regione.fvg.it territorio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 4722 tel + 39 040 377 4732 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

LR 12/2012, art. 12, c. 10 – Concessione temporanea a titolo gratuito a favore dell'impresa Costruzioni Cicuttin s.r.l. per l'occupazione e utilizzo di un'area demaniale marittima della Banchina Pittini e relativo specchio acqueo antistante, sita presso il comune di San Giorgio Nogaro, a uso cantiere, allo scopo di ormeggio notturno e per operazioni di carico e scarico attrezzature e transito dei mezzi necessari alla realizzazione dei "Servizi marittimi per campionamenti di sedimenti marini nell'ambito dei lavori di Manutenzione per il ripristino dei fondali del canale di accesso a Porto Nogaro – Canale a mare di Porto Buso".

Il Direttore ad interim del Servizio Portualità e logistica integrata

Visti:

la legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 ed in particolare l'art. 21 che autorizza l'Amministrazione regionale a provvedere alle opere di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione e di manutenzione dei porti e degli approdi marittimi, lagunari, lacuali e fluviali anche ad uso turistico, dei canali marittimi e delle vie di navigazione interna, nonché delle altre opere marittime di competenza regionale;

l'articolo 9 del d.lgs. 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti) con il quale sono state trasferite alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (RFVG) le funzioni amministrative sul demanio marittimo e su zone del mare territoriale non riservate alla competenza statale;

il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di data 9 febbraio 2009, recante "Identificazione delle aree demaniali marittime e del mare territoriale di preminente interesse nazionale della Regione Friuli Venezia Giulia", pubblicato sulla G.U. n. 50 dd. 2 marzo 2009, dalla cui entrata in vigore, avvenuta il 1 aprile 2009, la RFVG ha acquisito, tra l'altro, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9, comma 2 e dell'articolo 11, comma 2, del citato D.Lgs. 111/2004 la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative nell'ambito di Porto Nogaro;

l'art. 12 della L.R. n. 12/2012 (Disciplina della portualità di competenza regionale), comma 10, per il quale è fatta salva l'utilizzazione gratuita delle aree demaniali da parte di soggetti pubblici qualora l'occupazione delle medesime si renda necessaria per realizzare lavori o interventi di interesse pubblico;

Premesso e considerato che:

all'impresa Costruzioni Cicuttin srl è stato aggiudicato l'appalto per i "Servizi marittimi per campionamenti di sedimi marini nell'ambito dei lavori di "Manutenzione per il ripristino dei fondali

del canale di accesso a Porto Nogaro – Canale a mare di Porto Buso”, con decreto n. 5546/GRFVG del 11.02.2025 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia- Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e sviluppo sostenibile -Servizio Difesa del suolo;

la Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e sviluppo sostenibile -Servizio Difesa del suolo con pec prot. 341643/P del 07/05/2025 ha richiesto allo scrivente Servizio di mettere a disposizione dell'Impresa Costruzioni Cicuttin srl, con urgenza, la banchina cd “Pittini” quale area di cantiere per l'ormeggio notturno e per operazioni di carico e scarico attrezzature per carotaggi ambientali;

l'Impresa Costruzioni Cicuttin srl, per l'esecuzione del contratto, ha presentato formale istanza, inoltrata in allegato alla citata nota 341643/2025 del Servizio Difesa del suolo, per essere autorizzata all'utilizzo della banchina cd “ex-Pittini”, situata nell'ambito portuale di Porto Nogaro, per l'ormeggio notturno e per le operazioni di carico e scarico attrezzature per carotaggi ambientali che verranno impiegate in relazione all'esecuzione dei lavori della sopra citata opera pubblica, per un periodo di 15 giorni;

l'impresa, in sede di istanza e sue integrazioni, ha dichiarato:

- che l'attrezzatura per carotaggi costituita da una cavalletta metallica delle dimensioni di mt. 73.0*2.20*1.30 con un peso di circa 4 ton verrà portata in banchina mediante un autoarticolato composto da un trattore stradale Mercedes Actros 1843 targato BV912MG e semirimorchio Bertoia targato XA917NX (lunghezza mt. 16.50 *larghezza mt. 2.50 e altezza mt. 3.30 con un peso complessivo del carico di 20 ton).
- che la suddetta attrezzatura verrà poi caricata sul pontone galleggiante Don Raffaello, iscritto nei RNNG Lignano Sabbiadoro conil n. 4MN74, mediante un escavatore/gru installato sullo stesso;
- che le dimensioni di ingombro del pontone e del rimorchiatore Tauro I sono: lunghezza mt. 35,20 e larghezza mt. 10,00;

l'Impresa Cicuttin ha trasmesso, con mail del 08/05/2025, la polizza di assicurazione vigente emessa da AXA Assicurazioni S.p.A.- modello polizza RC Edile 2023, numero 412183727 ove viene indicato quale attività secondaria “costruzione e manutenzione di opere idrauliche - opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali (ponti, rive, moli, calate, scali, darsene, banchine, fari, bacini di carenaggio con sistemazioni, arginature, scogliere, frangiflutti), pertanto è garantita la copertura assicurativa dei danni arrecati alla banchina cd. Pittini, assentita in concessione all'impresa appaltatrice come area di cantiere, sia causati dallo svolgimento dei lavori correlati all'appalto eseguiti a terra sia causati dalla movimentazione e ormeggio delle imbarcazioni utilizzate presso la banchina per l'esecuzione del medesimo appalto;

la medesima istanza è stata trasmessa anche al COSEF – Consorzio di sviluppo economico del Friuli, per acquisire l'autorizzazione al passaggio attraverso il fondo “ex Eurofer” di proprietà del Consorzio;

l'impresa ha anche fatto richiesta di autorizzazione, trasmessa con mail del 8/05/2025, per il transito nell'area “ex Eurofer” in gestione diretta al COSEF– Consorzio di sviluppo economico del Friuli, proprietario del terreno situato nel retro banchina che costituisce unica via di accesso lato terra alla banchina stessa, il quale ha acconsentito per le vie brevi al transito, di persone/mezzi e materiali, previa adeguate prescrizioni e che tale autorizzazione verrà rilasciata in seguito al presente atto;

è stata emessa l'ordinanza n. 31 del 01.05.2025 ai fini della sicurezza della navigazione, a favore dell'impresa Cicuttin per lo svolgimento dal 7/05/2025 al 17/05/2025 dei sopra indicati lavori, da

parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di San Giorgio di Nogaro e dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado;

Dato atto che l'utilizzo dell'area demaniale richiesta è legata all'espletamento dell'appalto sopra indicato e che trattandosi di opere di interesse pubblico si possa applicare l'art. 12 della L.R. n. 12/2012 (Disciplina della portualità di competenza regionale) comma 10, in virtù del quale la concessione è da intendersi rilasciata a titolo gratuito;

Considerato che nulla osta, per quanto di competenza, fatte salve le prescrizioni indicate nel dispositivo del presente decreto, all'ormeggio temporaneo dei mezzi indicati nell'istanza in corrispondenza delle aree di banchina indicate nella planimetria allegata e a concedere l'utilizzo temporanea della banchina in argomento, dato che la stessa attualmente non è destinata a specifici utilizzi e non risultano agli atti istanze di concessione della medesima area demaniale marittima e, inoltre, la stessa banchina è già stata adibita in passato a utilizzi simili, ovvero transito di camion, deposito di massi di scogliera e movimentazione massi con benna per l'esecuzione di opere pubbliche, fermo restando i necessari accorgimenti posti a carico dell'Impresa concessionaria in ragione dello stato dei luoghi;

Richiamata l'ordinanza della Capitaneria di Porto n. 9/2015 concernente le condizioni del manufatto denominato "banchina Pittini", che fa riferimento: alla profondità estremamente variabile degli specchi acquei prospicienti, in alcuni punti con valore estremamente basso, all'assenza di arredi di banchina a protezione delle navi, delle persone e della struttura della banchina stessa, all'assenza di respingenti e scalette di risalita, all'assenza di impianti di illuminazione, antincendio e fanaleria nautica d'ingresso alla darsena;

Vista e richiamata la dichiarazione di idoneità statica della banchina del 10.04.2020, dell'ing. Francesco Alessandrini, a suo tempo acquisita agli atti dello scrivente Servizio in quanto inviata dal Servizio Difesa del Suolo con nota prot. 17574 del 16.04.2020, da cui emergono le seguenti caratteristiche strutturali della banchina e di cui si rende edotto l'utilizzatore:

-il deposito temporaneo di scogliera deve essere operato per un'altezza massima di 2,0 m, in modo tale da non superare un carico massimo alla banchina di 45 kN/m²

-la banchina è dimensionata in funzione dei seguenti carichi accidentali:

carico variabile agente sulla banchina $G_1 = 50 \text{ kN/m}^2$,

carico variabile concentrato con impronta 1 x 1 m $G_2 = 600 \text{ kN}$,

carico variabile orizzontale dovuto al tiro sulle bitte $G_3 = 35 \text{ kN/m}$,

urto della nave contro la banchina durante la manovra $G_4 = 100 \text{ kN/m}$,

Visti e applicati:

il Codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327), ed in particolare gli articoli dal 36 al 48 che disciplinano le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali e il relativo Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima (DPR 15 febbraio 1952, n. 328);

la legge regionale n. 12/2012 (Disciplina della portualità di competenza regionale);

il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" approvato con decreto del Presidente della Regione n. 277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli artt. 17,19 e 21;

l'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893 - come sostituito con deliberazione 24 luglio 2020, n. 1133 e modificato, da ultimo, con DGR n. 1198 del 09.08.2024 - relativo all'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

il decreto del Direttore Centrale prot. n. 52909/GRFVG del 4 novembre 2024, con il quale è stato attribuito l'incarico di Direttore ad interim del Servizio portualità e logistica integrata della Direzione centrale infrastrutture e territorio in capo all'Arch. Enzo Volponi, quale Direttore del Servizio trasporto pubblico regionale e locale, a decorrere dal 4 novembre 2024 e fino alla designazione del relativo titolare;

decreta

1. Per le motivazioni di cui alle premesse e che qui devono intendersi integralmente richiamate, all'impresa Costruzioni Cicuttin srl è concessa l'occupazione temporanea della cd. "banchina Pittini" nell'ambito portuale di Porto Nogaro e relativo specchio acqueo antistante, ad uso cantiere, allo scopo di ormeggio notturno e per operazioni di carico e scarico attrezzature e transito dei mezzi necessari alla realizzazione dei "Servizi marittimi per campionamenti di sedimenti marini nell'ambito dei lavori di rispristino e consolidamento delle dighe foranee di Porto Buso", per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'inizio dei lavori (considerato come termine iniziale di utilizzo dell'area), salvo proroghe eventualmente autorizzate.
2. La banchina, in particolare, verrà utilizzata per l'ormeggio notturno e per operazioni di carico e scarico attrezzature per carotaggi ambientali. L'attrezzatura per carotaggi costituita da una cavalletta metallica delle dimensioni di mt. 73.0*2.20*1.30 con un peso di circa 4 ton verrà portata in banchina mediante un autoarticolato composto da un trattore stradale Mercedes Actros 1843 targato BV912MG e semirimorchio Bertoia targato XA917NX (lunghezza mt. 16.50 *larghezza mt. 2.50 e altezza mt. 3.30 con un peso complessivo del carico di 20 ton).
3. L'impresa Costruzioni Cicuttin srl dovrà attenersi scrupolosamente ai seguenti **obblighi e prescrizioni**:
 - a) l'utilizzo della banchina e dello specchio acqueo antistante da parte dell'Impresa dovrà essere strettamente limitato alle esigenze operative connesse all'esecuzione dei lavori, e quindi utilizzato esclusivamente nei modi e per le finalità descritte nell'istanza presentata e nel presente atto. Ogni uso diverso dovrà essere preventivamente e tempestivamente autorizzato;
 - b) ogni eventuale esigenza di variazione e/o proroga del periodo di concessione dovrà essere richiesta preventivamente (entro 1 settimana dalla scadenza) a questo Servizio e alla competente Capitaneria di Porto;
 - c) l'Impresa si impegna a non cedere ad altri, né in tutto né in parte, né a destinare ad altro uso il bene concesso, salve le autorizzazioni di legge e la specifica espressa autorizzazione dell'Ente concedente;
 - d) fornire alla presente Amministrazione regionale l'atto perfezionato con il COSEF per l'autorizzazione al transito nell'area "ex Eurofer" in gestione diretta allo stesso Consorzio, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa;
 - e) per accedere alla banchina con mezzi, persone, materiali e attrezzature, dovrà utilizzare il percorso di transito preventivamente concordato con il COSEF – Consorzio di sviluppo economico del Friuli, proprietario del terreno situato nel retro banchina, che costituisce unica via di accesso lato terra alla banchina stessa e sottostare alle prescrizioni imposte dal medesimo Consorzio;
 - f) comunicare preventivamente e tempestivamente, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro, al COSEF e al Servizio Portualità e logistica integrata, la data di inizio e termine dell'utilizzo dell'area;
 - g) prima dell'allestimento del cantiere relativo all'intervento in oggetto, l'Impresa trasmetterà allo scrivente Servizio una relazione con puntuale ricognizione dello stato dei luoghi, corredata di documentazione fotografica, esplicitando la sussistenza di eventuali danneggiamenti o di altre modifiche dello stato dei luoghi intervenute sulla banchina

demaniale;

h) l'impresa è obbligata a rimettere la banchina in pristino stato, a propria cura e spese, con riferimento all'utilizzo della stessa, alle modifiche o danneggiamenti, entro la data finale del suo utilizzo. La relazione sullo stato dei luoghi sarà controfirmata da un dipendente referente del Servizio Difesa del Suolo e un dipendente del Servizio Portualità e logistica integrata (o suo delegato);

i) l'impresa dovrà mantenere la banchina, ogni fine giornata lavorativa, ordinata, pulita e in condizioni di sicurezza e effettuare, nel corso dei lavori, il monitoraggio dell'area prima e dopo l'effettuazione delle attività autorizzate, al fine di accertare che non si siano verificati cedimenti o rotture, con immediata segnalazione scritta al Servizio Portualità e logistica integrata;

j) garantire la possibilità di transito a terzi autorizzati ed apporre, in siti idonei, segnali di prescrizione diurni e notturni al fine di evitare danni a persone o cose, laddove necessari in quanto previsti dal Piano di sicurezza e coordinamento e del Piano operativo di sicurezza elaborati dall'Impresa;

k) consentire il libero accesso sulle aree oggetto di concessione al personale della Regione, del COSEF, del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, della Capitaneria di Porto, dell'Agenzia del Demanio e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate;

l) adottare ogni accorgimento necessario ad evitare che per effetto dell'esercizio dell'attività autorizzata si possano provocare pregiudizi alle adiacenti aree demaniali marittime e specchi acquei demaniali marittimi;

m) laddove ritenuto necessario in ragione dell'attività esercitata, garantire idonea protezione (es. soletta in calcestruzzo armata) per preservare la finitura superficiale dell'impalcato della banchina, dando comunicazione alla Regione entro 5 giorni dalla presente della modalità individuata, e utilizzare durante i lavori esclusivamente la zona protetta per depositare il materiale e i mezzi pesanti;

n) adottare ogni accorgimento necessario a impedire che le attività connesse alla realizzazione delle opere possano determinare fenomeni di inquinamento incompatibili con quelli tollerati dalla normativa vigente, dotandosi di dispositivi di primo intervento per arginare eventuali sversamenti di sostanze inquinanti in acqua e attivarsi immediatamente per interventi di messa in sicurezza, di bonifica e ripristino ambientale secondo la normativa vigente;

o) rispondere di tutti i danni che possano derivare a cose e a terzi per effetto dell'occupazione e dell'esecuzione dei lavori, manlevare l'Amministrazione regionale e statale da ogni responsabilità connessa allo svolgimento delle operazioni autorizzate sull'area della cd. banchina Pittini concessa in utilizzo, da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno o condanna che dovessero derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione;

p) assumersi l'esclusiva responsabilità di eventuali infortuni che dovessero verificarsi nell'area concessa in utilizzo e si obbliga a non richiedere risarcimenti per infortuni o danni dipendenti da eventi calamitosi, anche di eccezionale violenza, o da qualsiasi altra causa;

q) anche ai fini di cui sopra l'Impresa dovrà mantenere idonea copertura assicurativa per RCT/O in relazione all'attività svolta nell'area in argomento, che deve essere fornita alla Regione;

r) provvedere prontamente a propria cura e spese, al risarcimento di eventuali danni ai piazzali, alle infrastrutture e alle banchine dipendenti da imperizia, colpa grave o da qualunque altra causa;

s) l'impresa Costruzioni Cicuttin s.r.l. è in ogni caso direttamente responsabile nei confronti della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente concessione e da ogni altra normativa vigente, nazionale e regionale, e verso i terzi di qualsiasi danno, che sia dipeso dall'esercizio dell'attività, sia al bene demaniale che ai

terzi;

t) l'impresa richiedente si assume ogni responsabilità per l'utilizzo dell'ormeggio e dell'utilizzo della banchina, consapevole delle condizioni del manufatto denominato "banchina Pittini", descritte nell'ordinanza della Capitaneria di Porto n. 9/2015 citata nelle premesse e di cui dichiara di avere preso visione;

u) l'impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di avere accuratamente verificato mediante un tecnico abilitato che la banchina è in grado di sopportare - in termini di caratteristiche strutturali, idoneità statica e portata della banchina stessa - le sollecitazioni dei mezzi che vi transitano/operano e il carico dei materiali che vi vengono depositati nel corso dei lavori in argomento e, comunque, di attenersi ai limiti indicati nelle premesse del presente atto (dichiarazione idoneità statica ing. Francesco Alessandrini) e che ogni accertamento in merito all'utilizzo del manufatto in condizioni e nel rispetto delle norme di sicurezza, in considerazione dello stato dello stesso (banchina non operativa), verrà effettuato a cura e spese dell'impresa mediante personale abilitato a tali compiti;

v) l'impresa garantisce che i Comandanti delle imbarcazioni che l'impresa coinvolgerà nei lavori verifichino scrupolosamente e preventivamente i fondali del tratto di mare che verrà percorso dalle rispettive imbarcazioni, tenuto conto della planimetria con la definizione delle profondità dei fondali marini lungo l'idrovia che conduce anche alla banchina Pittini, allegata al presente provvedimento;

w) l'Impresa dovrà farsi carico di tutte le operazioni di pulizia e manutenzione necessarie a mantenere l'area concessa nel medesimo stato presente nel momento dell'inizio dell'utilizzo del bene demaniale e comunque di ripristinare, entro il termine perentorio di 15 giorni dal termine dei lavori, lo stato dei luoghi e delle cose, qualora sia stato modificato o danneggiato dallo svolgimento delle suddette operazioni. Diversamente, le spese dell'Amministrazione per riportare al pristino stato potranno essere trattenute dal compenso contrattuale;

x) in ogni caso dovranno essere obbligatoriamente ripristinate le condizioni originarie delle strutture e della pavimentazione della banchina, laddove modificate, fatta salva l'attestazione dell'interesse verso un eventuale totale o parziale incameramento dei manufatti da parte dell'ente pubblico proprietario dell'area;

y) le somme necessarie in caso di inadempimento degli obblighi fin qui elencati, con particolare riguardo alle spese di rimessa in pristino dell'area demaniale concessa, dovranno essere garantite nell'ambito della garanzia prestata dall'Impresa in occasione dell'appalto (polizza CAR "copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione") ovvero, qualora non sufficienti, a valere su altre coperture assicurative dell'Impresa stessa, che dovranno essere mantenute valide e operanti fino alla verifica finale dello stato dell'area utilizzata alla fine dell'attività.

z) l'impresa Costruzioni Cicuttin srl, in generale, è soggetta agli obblighi di tutela del demanio marittimo previsti dal R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione) e del DPR 15 febbraio 1952, n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione).

4. La presente concessione temporanea è a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 12, c.10 della LR 12/2012.

5. Il presente atto ha validità ai soli fini demaniali marittimi e non esime l'Impresa dal munirsi di ogni altra autorizzazione o nulla osta previsti dalla vigente normativa per la realizzazione delle attività in argomento. Restano ferme le disposizioni impartite direttamente dalla competente Autorità marittima in materia di sicurezza e navigazione.

6. È facoltà della Regione, a seguito dell'inosservanza delle prescrizioni poste dalle Autorità competenti, ovvero per esigenze di pubblico interesse, sospendere, revocare o annullare la presente concessione.

7. Il presente decreto viene acquisito in originale al Registro Generale degli atti della Direzione centrale infrastrutture e territorio, sarà notificato all'impresa Costruzioni Cicuttin srl (che dovrà restituirlo allo scrivente Servizio sottoscritto dal legale rappresentante per integrale accettazione), al COSEF, alla Direzione Centrale Ambiente ed energia -Servizio Difesa del suolo.
8. Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Regione nonché con affissione all'albo della Capitaneria di Porto – Ufficio circondariale marittimo di Porto Nogaro.

Il Direttore ad interim del Servizio

arch. Enzo Volponi

[firmato digitalmente]

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro i 60 e 120 giorni successivi dalla data di efficacia del provvedimento medesimo.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DALL'IMPRESA COSTRUZIONI CICUTTIN SRL

MB/pm

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Capo II del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	09/05/2025
Nome	2025_05_09_CONCESSIONE_CICUTTIN_BANC_PITTINI_DECR_DEFF [1.0].PDF
Impronta	04253C24919503F084D3AE278912332D5929146C1409D91AA650BCC6B3DBFAB7
Dimensione (Byte)	380,701

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GRFVG-DEC-2025-23569-P
Verso	Partenza
Data registrazione	09/05/2025

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	ENZO VOLPONI
Codice Fiscale	TINIT-VLPNZE62P19G284E
Codice Identificativo	WSREF-33337542907185
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	4E 39 17 13 AB 6A 5D D1 50 12 82 E4 45 B4 6D 30 0F 59 D7 5E 98 38 C0 8A DD 28 C5 67 2B 21 5A 89 10 D0 66 53 08 9C 71 1C A7 F6 CE 3D 66 40 3E 04 9C E7 2B ED 62 10 33 53 FA E0 09 A7 76 0B 22 9D C0 32 16 B1 56 C3 16 6A C6 7E 2F 36 E2 55 7D 0B 8A 1B 91 8C 29 A3 A8 D6 E3 43 2B BE 85 A7 1F 4C 31 E7 A5 FE BB 4C 70 A3 98 CE E7 E6 0B DF 8C 20 6E 79 50 1E B5 C4 39 4D C0 63 73 C4 53 B7 EE D9 F5 90 66 91 38 4F 7B 50 58 6D BE F3 83 0B 0F 6E 97 1F F0 AA 7D 22 B4 87 3E 87 E6 16 2E B5 64 71 91 1D 7B 5C 0F 28 A7 7C 6B 51 5D 54 1F AC 90 02 AD 2D 60 58 A2 66 1D AB A0 FF 22 D0 AD 3C 3C C8 45 C9 72 BA B6 FE 52 4A 7B 56 EF 8B AB 98 50 67 FA 4E EC 5A 83 ED 41 39 03 B2 9B 02 85 97 84 39 60 AC 00 C8 BF 86 70 0A 57 13 53 73 FA 2E 32 70 ED 31 67 5B D8 FC 4F B5 B0 E9 3B 5A 76 C0 95 31
Data e ora della Firma	09/05/2025 14:16:45 GMT
Validità del certificato	Dal 27/01/2024 19:48:38 GMT al 27/01/2030 19:48:38 GMT

Certificato del Firmatario valido

Verifica CRL eseguita

Firma Valida

MARCA TEMPORALE	
Firmatario	Actalis Qualified Time-Stamping Authority TSU 2
Data e ora della Marca	09/05/2025 14:16:45 GMT
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified TimeStamp CA G1
Organizzazione	Actalis S.p.A.
Stato	IT
Validità del certificato	Dal 31/03/2025 08:19:55 GMT al 29/03/2035 08:19:55 GMT

Marca Temporale Valida